



Federazione Gilda-Unams

SINDACATO AUTONOMO **ANTES** SCUOLA

Corso Luigi Fera, 87-c

- www.anpacosenza.it - e-mail: anpacosenza@alice.it

fax. 0984 - 422541 cell. 347.8504747

Cosenza 06/Ottobre/2012

Lettera circolare a tutti i Dirigenti Scolastici della provincia di Cosenza

In riferimento al conferimento delle supplenze su posti part-time del personale ATA, su incarichi annuali di 24h settimanali conferito dal provveditorato di Cosenza, si precisa che il completamento dell'orario fino a **36h** spetta di diritto nella scuola ove la persona ha accettato l'incarico annuale part-time di **24h**.

Questo in adempimento della direttiva ministeriale C.M. n. 6677 del 12 settembre 2012, avente per oggetto:

Anno scolastico 2012/2013 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a.s. 2012/13.

A pag. 5 della suddetta circolare trovano:

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI **PART-TIME**

Ai fini dell'attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l'art. 44, c. 8, e l'art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall'art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Le disponibilità derivanti dal **part-time**, riferendosi a posti vacanti **solo di fatto** e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

E' appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

Questo significa che il completamento d'orario dovrà avvenire nella stessa scuola dove il personale ATA ha ottenuto l'incarico annuale, a prescindere se in questa scuola, la stessa persona si trova o non si trova inserita nella graduatoria d' istituto.

Il diritto del completamento d'orario scaturisce dal fatto che prima di utilizzare la graduatoria d' istituto, il Dirigente della scuola è obbligato ad operare il completamento d'orario **attingendo dalla graduatoria provinciale**, in pratica si opera con la stessa procedura che viene utilizzata nei confronti del personale docente con incarico annuale part-time presso la stessa scuola.

Con stima.

Il Coordinatore Provinciale
Antonio Altomare